



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax 0171445560

2016/08.21/000049-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI MODIFICA AUA N. 19/2016, NEL COMUNE DI BUSCA.

PROPONENTE: COLOMBERO IVO, STRADA ATTISSANO N. 50, 12022 - BUSCA.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- In data 25.09.2017 con prot. n. 71706, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica, presentata da parte del sig. COLOMBERO Ivo, in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta, con sede legale in Strada Attissano n. 50 a Busca.
 - il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i "Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 ton/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
 - la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 03 ottobre 2017 al 16 novembre 2017, individuando il responsabile del procedimento;
 - la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 73944 del 03.10.2017, l'apporto istruttorio di competenza;
 - nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti, non risultano pervenuti contributi tecnici;
 - nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine dei quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto;
 - la ditta COLOMBERO Ivo, esercita l'attività edile in generale e, in particolare, la costruzione e la ristrutturazione di immobili civili, industriali, commerciali e rurali e dal 2016 è in possesso dell'iscrizione al registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998; con il n. 598 per il punto 7.1; tale attività è autorizzata con AUA n. 19/2016 del 20/04/2016 rilasciata dalla città di Busca.
- Con il presente progetto la ditta intende modificare l'attuale iscrizione con:
- l'aumento del quantitativo massimo trattabile nell'anno (da 2900 a 58.000 ton)
 - l'inserimento dei punti 7.31-bis, 7.6, 3.1 e 3.2;

Come meglio esplicitato nella tabella seguente:

Operazione di recupero	Riferimento D.M. 05.02.1998	CER	TIPOLOGIA	Quantitativo massimo annualmente ritirato e recuperato
------------------------	-----------------------------	-----	-----------	--

R13 - R5	7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301]	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto	40.000 ton
R13 - R5	7.31-bis	[170504]	terre e rocce di scavo	10.000 ton
R13 - R5	7.6	[170302] [200301]	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	5.000 ton
R13	3.1	[120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	2.000 ton
R13	3.2	[110599] [110501] [150104] [200140] [191203] [120103] [120104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [191002] [170407] e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] [120199]	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	1.000 ton

Il sito è ubicato in un'area identificata a catasto con il Foglio 13 mappali n° 109, 112 116.

Per quanto dichiarato i terreni in oggetto sono delimitati in parte da una recinzione ed in parte da piantumazione arborea che garantisce una schermatura visiva del sito.

Si rileva la vicinanza al corpo idrico T Maira cod 06SS3F290PI

Il sito ha un'estensione totale di circa **11000 m2**, interamente scoperti ad esclusione della tettoia adibita al ricovero mezzi e agli uffici, utilizzati sia per la messa in riserva di talune tipologie di rifiuti che per il deposito di materiale vario derivato dall'attività edile.

L'area interessata dalle operazioni di stoccaggio e recupero dei rifiuti è di circa **7000 m2**, di cui circa **6800 m2** costituita da terreno naturale e **200 m2** di pavimentazione costituita da conglomerato cementizio.

I rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi saranno stoccati all'interno di apposti cassoni.

È stata richiesta la modifica del piano di gestione delle acque per l'aumento della superficie scolante.

- In data 05 dicembre 2017, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo e dell'apporto istruttorio del settore provinciale Tutela del Territorio, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 e segg, d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 31 gennaio 2017 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 05 dicembre 2017, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 25.09.2017 con prot. n. 71706 da parte del sig COLOMBERO Ivo, in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta, con sede legale in Strada Attissano n. 50 a Busca in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che le modifiche in oggetto, che prevedono l'aumento quali quantitativo di rifiuti non pericolosi e la ricollocazione del frantoio mobile, sono ricadenti in un sito esistente e già autorizzato e non determineranno significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, già connotati dall'attività in essere.
- 2. DI SUBORDINARE** l'esclusione di cui al precedente punto 1, al rispetto dell'obbligo di adeguare, come di seguito indicato e sulla base delle indicazioni fornite da Arpa in sede di Organo tecnico, gli elaborati progettuali da presentare nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalla normativa per l'esercizio dell'impianto in progetto:
 - a) in considerazione del fatto che, con la modifica in esame, il frantoio mobile verrà ricollocato in una posizione più centrale e maggiormente vicina ai ricettori ed apparentemente meno

schermata dai cumuli di rifiuti, dovrà essere fornita la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616.

Quanto sopra, per valutare le criticità acustiche ipotizzate dal Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo e per fornire indicazioni utili alla corretta progettazione di sistemi di contenimento a cui fa cenno lo stesso Dipartimento nel contributo tecnico, di cui alla nota prot. ric. n. 93084 dell'11.12.2017, del quale si riportano integralmente le parti relative al comparto rumore:

“È stata presentata una valutazione di impatto acustico previsionale; inoltre in occasione della prima campagna di frantumazione di rifiuti di natura inerte, la ditta ha effettuato un monitoraggio delle emissioni rumorose eseguito in data 17 dicembre 2016. (vedi allegato 4 alla documentazione) L'Ufficio ha analizzato la documentazione di impatto acustico (agg. dicembre 2016) redatta per la ditta dal tecnico competente Giorgia Busso, in seguito alle richieste di chiarimenti inoltrate già nel corso del 2016. Si osserva pertanto quanto segue:

- 1) *Sono state eseguite nuove misurazioni rilevando il rumore residuo e quello ambientale presso i tre recettori più vicini, in quelle condizioni che il tecnico competente asserisce essere le più “sfavorevoli” per i recettori (ossia con frantumatore e pala gommata entrambi in funzione nelle posizioni A e B di cui alla planimetria di pag. 9). Da tali misurazioni si evince che il rumore ambientale non supererebbe i 50 dBa in nessuno dei tre recettori, rendendo di fatto inapplicabile anche il criterio differenziale a finestre aperte.*
- 2) *Dato atto di quanto sopra, si rileva però che le condizioni prese in esame potrebbero in effetti non essere le peggiori per i recettori, soprattutto se si considera l'area di movimentazione della pala gommata -che può venire ad operare a meno di 50 m dal recettore più esposto R1- ed il valore di potenza sonora che in letteratura viene ad essa associato (maggiore di 100 dBa): in siffatte condizioni, peraltro riscontrabili con buona probabilità ed in modo ripetuto nell'orario di lavoro, è facile prevedere valori di rumore ambientale maggiori di 50 dBa in facciata a R1, anche al netto dell'assorbimento del terreno (minore o al massimo uguale a 5 dB), di eventuali correzioni per rumore a tempo parziale (ulteriori 5 dBa) e dell'attenuazione attraverso una finestratura aperta (3 dBa come da letteratura). Si noti che tali valori di rumore sono relativi non all'intero tempo di riferimento, ma si riferiscono alle condizioni più gravose limitate al tempo effettivo di misura (come peraltro indicato dal punto 4 comma 9 DGR 9-11616 e dal punto 11 allegato A DM 16/03/1998). “*

“Deve essere limitata la propagazione del rumore verso il recettore R1 (anche mediante barriera acustica opportunamente dimensionata) che risulti di particolare efficacia sull'abbattimento del rumore proveniente dalla movimentazione dei mezzi d'opera all'interno dell'area di proprietà nelle zone più prossime a via Attissano.”

A seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione ambientale, l'efficacia degli eventuali sistemi di abbattimento adottati, dovrà essere comprovata con una misura eseguita in facciata a R1 (piano superiore) e con i mezzi d'opera in movimento nel piazzale nelle condizioni più sfavorevoli.

- b) dovrà essere prodotta la certificazione dell'end of waste dei rottami metallici ai sensi del regolamento Ue 333/2011/Ue;
- c) dovrà essere prodotta la Certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1). I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto;
- d) dovranno essere applicate le MTD di settore che nelle fasi di stoccaggio rifiuti prevedono: “...le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante le quantità, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente...”;
- e) dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Dovrà essere distinto il settore per il conferimento da quello della messa in riserva;
- f) aggiornamento del Piano prevenzione acque meteoriche con eventuale valutazione dell'inserimento di un trattamento di tipo primario (es sedimentazione solidi sospesi).

STABILISCE

3. che qualora l'intervento conseguisse tutte le autorizzazioni necessarie per essere realizzato il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
4. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

DA' ATTO

5. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

INFORMA

6. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o -in alternativa- ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:
Arch. Erika SCHIUMA
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale